

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL  
CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA RICERCA MUSICOLOGICA - CeIRM**

TRA

**l'Università degli Studi di Macerata**, con sede legale in Macerata, Via Crescimbeni n. 30/32 - C.F. 00177050432, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 25 novembre 2022;

E

**il Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Pergolesi" di Fermo**, con sede legale in Via dell'Università 16, 63900 Fermo (FM) C.F. 90026340449, rappresentata dal Direttore *pro tempore*, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 14 giugno 2022

E

**il Conservatorio di Musica "Luisa D'Annunzio" – CLD'A di Pescara**, con sede legale in Viale Leopoldo Muzii, 5, 65124 Pescara C.F. 90026340449, rappresentata dal Direttore *pro tempore*, autorizzato a sottoscrivere il presente atto giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 27 Giugno 2022

**PREMESSO CHE**

- l'articolo 91 del d.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 prevede che tra le Università possono essere costituiti, mediante convenzione, centri interuniversitari di ricerca quale strumento di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse;
- la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati" istituisce e definisce come sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici e attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla citata legge n. 508/1999, assimilando pertanto i Conservatori alle istituzioni universitarie;
- i centri interuniversitari, previsti dal suddetto articolo 91, devono essere costituiti nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti presso ciascuna Istituzione aderente;
- il Dipartimento di Studi umanistici dell'Università degli Studi di Macerata, con propria deliberazione dell'8 giugno 2022, ha manifestato interesse ad aderire al Centro in oggetto, indicando quale referente scientifico il prof. Vincenzo Caporaletti;
- il Consiglio Accademico del Conservatorio di Fermo, con propria deliberazione del 25 novembre 2021, ha manifestato interesse ad aderire al Centro in oggetto, indicando quale referente scientifico il prof. Nicola Verzina;
- il Consiglio Accademico del Conservatorio di Pescara, con propria deliberazione del 7 giugno 2022 ha manifestato interesse ad aderire al Centro in oggetto, indicando quale referente scientifico il prof. Paolo Rosato;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Costituzione, composizione e denominazione**

1. Tra l'Università e i Conservatori indicati in epigrafe è costituito il Centro interuniversitario per la Ricerca Musicologica - CeIRM, (di seguito "Centro"), composto dalle seguenti unità di ricerca:
  - Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi umanistici;
  - Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Pergolesi" di Fermo - Sezione Interdipartimentale per la Ricerca Musicale S.I.R.M.;
  - Conservatorio di Musica "Luisa D'Annunzio" – CLD'A di Pescara – Divisione Interdipartimentale di Ricerca e Sviluppo – D.I.R.S.;

**Art. 2 – Finalità e compiti**

1. Il Centro interuniversitario per la Ricerca Musicologica - CeIRM si propone come un primo esempio in Italia di fattiva collaborazione scientifica, nell'ambito degli studi musicali, tra un'Istituzione Universitaria e due Istituti di Alta Formazione Artistico-Musicale, in una convergenza sinergica tra la specificità teoretico-speculativa della

musicologia universitaria e la vocazione artistico-performativa conservatoriale. Il Centro intende raccogliere il testimone simbolico della tradizione di studi dell'Istituto Firmiano di Musicologia-Scuola di Musicologia e Pedagogia Musicale di Fermo, che si costituì sotto l'egida dell'Università di Macerata negli anni Novanta del XX secolo. Nella prospettiva operativa del costituendo Centro, le varie branche della musicologia storica, sistematica, della composizione musicale e della musicologia transculturale sono chiamate ad interagire per interrogarsi sia sulle grandi questioni poste dalle culture musicali della nostra contemporaneità sia in prospettiva storico-critica, cooperando in stretta ottica interdisciplinare con gli individuati indirizzi delle Scienze Umane. In questo senso saranno coinvolti nelle attività di ricerca sia il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Macerata, sia la S.I.R.M. (Sezione Interdipartimentale per la Ricerca Musicale) del Conservatorio di Fermo e la D.I.R.S. - Divisione Interdipartimentale di Ricerca e Sviluppo del Conservatorio di Pescara. Una cifra distintiva del CeIRM sul piano epistemologico, accanto alle metodologie e agli approcci più sperimentati, intende essere la ricerca musicologica performativamente orientata (*Performance Led Research*) in cui la concorrenza di attività creativa e di apporto esegetico si fa feconda interazione produttrice di nuova episteme. La prospettiva operativa internazionale del CeIRM costituirà un imprescindibile strumento di confronto e verifica con le punte più avanzate della ricerca, nell'ottica di attivare un proficuo scambio tra le molteplicità dei saperi e degli orizzonti di riflessione.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra è prevista la realizzazione congiunta delle seguenti attività:
  - regolare organizzazione di convegni di studio, con connesse attività concertistiche;
  - promozione di pubblicazioni monografiche e altre forme, anche discografiche, di diffusione della ricerca;
  - progettazione di collaborazioni tra le Istituzioni sul piano didattico-pedagogico per l'istituzione di Master, Dottorati, Corsi di elevata qualificazione tecnico-professionale e Alta Formazione di musicisti e musicologi;
  - promozione di progetti congiunti per l'acquisizione di finanziamenti da parte di Enti pubblici e privati, sponsor, programmi di ricerca nazionali e internazionali;
  - disseminazione delle conoscenze nel territorio attraverso conferenze e attività di promozione sociale della cultura musicale.
3. Le attività svolte in attuazione della presente convenzione non dovranno in alcun modo essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Ateneo e dei Conservatori.

#### **Art. 3 – Sede amministrativa**

1. Il Centro in prima applicazione ha sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi umanistici, sito in Corso Cavour n. 2 – Macerata.
2. La sede amministrativa può essere variata su proposta del Consiglio scientifico mediante accordo sottoscritto da tutte le Istituzioni convenzionate, previa deliberazione dei rispettivi organi competenti.
3. Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Istituzioni convenzionate, secondo i programmi approvati dal Consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale delle strutture didattico-scientifiche cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i medesimi.

#### **Art. 4 – Partecipazione al Centro**

1. Al Centro possono partecipare professori e ricercatori appartenenti alle Istituzioni convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore del Centro e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico che ne delibera l'accettazione.
2. Possono altresì fare parte del Centro studiosi che svolgono ricerca scientifica e/o attività artistica di alto profilo nei settori di interesse del Centro stesso, previa domanda inoltrata al Direttore del Centro e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico che ne delibera l'accettazione.
3. Possono collaborare alle attività del Centro dottorandi di ricerca, assegnisti, borsisti di ricerca o contrattisti delle Istituzioni convenzionate o, sulla base di specifici accordi, di altri enti di ricerca o di strutture pubbliche o private italiane o straniere, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio scientifico del Centro, che ne delibera l'accettazione.

#### **Art. 5 – Organi del Centro**

1. Sono organi del Centro:
  - a) il Direttore;
  - b) il Consiglio scientifico;
  - c) l'Assemblea.

#### **Art. 6 – Direttore**

1. Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso. È eletto direttore colui che riporta il maggior numero di voti espressi.
2. Il Direttore è nominato con provvedimento del rappresentante legale dell'Istituzione dove ha sede

amministrativa il Centro.

3. Il Direttore dura in carica per tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

4. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro nei limiti della normativa vigente;
- b) convoca e presiede l'Assemblea;
- c) convoca e presiede il Consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- d) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;
- e) sottopone all'approvazione del Consiglio scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e la relazione scientifica consuntiva annuale del Centro;
- f) garantisce ai partecipanti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
- g) predispone, al termine dell'esercizio, il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte.

#### **Art. 7 – Consiglio scientifico**

1. Il Consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

2. Il Consiglio scientifico è costituito da:

- a) un componente, quale responsabile scientifico, per ciascuna delle unità di ricerca aderenti al Centro, nominato dai competenti organi delle Istituzioni di appartenenza;
- b) esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica, specializzati nelle attività che rientrano nei programmi del Centro, individuati dal Consiglio, in numero non superiore a quello delle unità di ricerca aderenti al Centro.

3. Il Consiglio scientifico è nominato con provvedimento del rappresentante legale dell'Istituzione dove ha sede amministrativa il Centro, e il suo mandato coincide con la durata della convenzione.

4. Il Consiglio scientifico è convocato e presieduto dal Direttore. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. È consentita anche la deliberazione per via telematica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, a parità di voto prevale il voto del Direttore.

5. Il Consiglio scientifico:

- a) elegge al suo interno il Direttore;
- b) individua le linee dell'attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi programmi di ricerca e delibera per quanto di competenza il piano finanziario annuale delle attività del Centro;
- c) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte (da trasmettere alle Istituzioni convenzionate), predisposti dal Direttore, sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di ricerca;
- d) approva il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa predisposto dal Direttore;
- e) delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
- f) formula richieste di finanziamento e dispone, per quanto di competenza, sulla utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro;
- g) delibera sulle domande di partecipazione al Centro ai sensi del precedente articolo 4;
- h) approva la cooptazione quali membri del Consiglio stesso, ai sensi del comma 2 lett. b) del presente articolo, di esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica, specializzati nelle attività che rientrano nei programmi del Centro, in numero comunque non superiore a quello delle unità di ricerca aderenti al Centro;
- i) delibera le modifiche alla presente convenzione, incluse le adesioni al Centro di altri Atenei, Conservatori e Centri di ricerca, ai sensi del successivo articolo 18;
- j) propone alle Istituzioni convenzionate il trasferimento della sede, ai sensi del precedente articolo 3;
- k) delibera lo scioglimento anticipato del Centro, ai sensi del successivo articolo 11, e lo comunica alle Istituzioni convenzionate per gli adempimenti conseguenti;
- l) propone il rinnovo del Centro, ai sensi del successivo articolo 10, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti delle Istituzioni convenzionate;
- m) prende atto dei recessi ai sensi del successivo articolo 10;
- n) delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno la metà dei suoi componenti.

#### **Art. 8 – Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita dai professori e dai ricercatori partecipanti al Centro e dai collaboratori scientifici di cui all'articolo 4.

2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Direttore del Centro e svolge un ruolo propositivo e consultivo riguardo alle attività del Centro. Essa si riunisce di norma una volta all'anno per valutare l'attività complessiva del Centro e per formulare al Consiglio scientifico eventuali proposte per quanto attiene gli indirizzi di ricerca e di formazione e le iniziative da intraprendere.

#### **Art. 9 – Finanziamenti e gestione amministrativa**

1. Il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire dal MUR, dalle Istituzioni convenzionate, da enti e istituzioni di ricerca, italiani o stranieri, istituzioni e organizzazioni internazionali e da ogni altro soggetto pubblico o privato, da definire di volta in volta in base ai progetti.
2. I fondi sono assegnati all'Istituzione dove ha sede amministrativa il Centro, con vincolo di destinazione al medesimo.
3. I finanziamenti e ogni altro contributo di natura economica provenienti dalle Istituzioni convenzionate dovranno essere deliberati dai competenti organi dell'Istituzione che elargisce il contributo nei limiti di quanto previsto dal Bilancio di previsione con destinazione per la ricerca, nel pieno rispetto della vigente normativa statutaria e regolamentare dello stesso.
4. La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità vigente presso l'Istituzione sede amministrativa del Centro; ad essa provvede il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la sede amministrativa del Centro.

#### **Art. 10 – Durata, rinnovo e recesso**

1. La presente convenzione ha la durata di 6 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel sessennio, su proposta del Consiglio scientifico.
2. Ciascuna Istituzione contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al Direttore del Centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).
3. L'Istituzione recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.
4. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio scientifico.
5. Il recesso ha efficacia decorsi 30 giorni dalla presa d'atto del Consiglio scientifico e, in ogni caso, non prima del compimento delle attività di collaborazione avviate nei limiti dell'impegno assunto dall'Istituzione che recede.

#### **Art. 11 – Scioglimento**

1. Il Centro si scioglie:
  - a) per scadenza del termine della convenzione;
  - b) anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Istituzioni convenzionate (riduzione a uno delle Istituzioni interessate);
  - c) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.
2. Lo scioglimento anticipato è deliberato dal Consiglio scientifico a maggioranza assoluta secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 5 lettera k), il quale delibera anche in ordine all'assegnazione dei beni acquisiti dal Centro.
3. I beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

#### **Art. 12 – Diritti di proprietà intellettuale**

1. Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Istituzioni convenzionate ed ai professori e ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi avviati nell'ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l'esterno (azioni divulgative e di formazione).
2. In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, e ai prodotti frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Istituzione aderente.
3. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

#### **Art. 13 – Obblighi di riservatezza**

1. Le Istituzioni convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

#### **Art. 14 – Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**

1. Le Istituzioni convenzionate sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

#### **Art. 15 – Coperture assicurative**

1. Ogni Istituzione aderente garantisce, per quanto di competenza, per il personale coinvolto nelle attività presso il Centro l'adempimento di ogni onere di natura assicurativa prevista dalla vigente normativa.
2. Ciascuna Istituzione aderente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, a integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che saranno di volta in volta realizzate.

#### **Art. 16 – Trattamento dei dati personali**

3. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

#### **Art. 17 – Controversie**

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Le Istituzioni convenzionate concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione della presente convenzione.
3. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Istituzioni convenzionate nel corso di durata del Centro è competente, in via esclusiva, il giudice del luogo in cui ha sede legale l'Istituzione sede amministrativa del Centro.

#### **Art. 18 – Modifiche alla convenzione e adesioni al Centro**

1. Le modifiche alla presente convenzione, incluse le adesioni al Centro di altri Atenei, Conservatori e Centri di ricerca, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio scientifico e approvate dagli organi competenti delle Istituzioni convenzionate partecipanti al Centro. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

#### **Art. 19 – Norme transitorie**

1. Entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione, i competenti organi di ciascuna Istituzione convenzionata nominano con proprio provvedimento i rispettivi rappresentanti nel Consiglio Scientifico.
2. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio Scientifico elegge il Direttore.

#### **Art. 20 – Registrazione e imposta di bollo**

1. La presente convenzione, redatta e sottoscritta digitalmente, sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, Tariffa Parte II – Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso – del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che verrà assolta dall'Università degli Studi di Macerata in modalità virtuale, giusta autorizzazione dall'Agenzia delle entrate – Direzione Regionale delle Marche Prot. n. AGE.AGEDRMAR.REGISTRO UFFICIALE.0025928.25-11-2020-U.

#### **Art. 21 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia ed ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Istituzione sede amministrativa del Centro.

IL RETTORE PRO TEMPORE DELL'UNIVERSITÀ DI MACERATA

IL DIRETTORE PRO TEMPORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "GIOVANNI BATTISTA PERGOLESÌ" DI FERMO

IL DIRETTORE PRO TEMPORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "LUISA D'ANNUNZIO" – CLD'A DI PESCARA